

NUOVE SANZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Con la vigenza del decreto PNRR ([D.L. n. 19/2024](#)), sono aumentate alcune sanzioni in materia di lavoro.

Il legislatore si è focalizzato, principalmente, sulle violazioni alla **normativa sugli appalti, sul distacco e sulla somministrazione di manodopera**.

In particolare, **per quanto riguarda l'appalto ed il distacco**, è stato reintrodotta il **reato penale** in caso di utilizzo dell'istituto senza i requisiti previsti dalla normativa di riferimento..

Inoltre, viene ripristinata, all'interno del D.Lgs. n. 276/2003, quale sanzione penale, la somministrazione fraudolenta, abrogando, altresì, l'art. 38-bis, del D.Lgs. n. 81/2015, che già prevedeva tale sanzione.

Sempre in materia sanzionatoria ed al fine di disincentivare **l'utilizzo di lavoratori in nero** e cioè privi di qualsiasi regolarità di natura normativa e contrattuale, è stata aumentata la sanzione prevista in caso di impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, da parte del datore di lavoro privato (ad esclusione del datore di lavoro domestico). **L'aumento della "maxi-sanzione" è pari al 10%** e va a sommarsi all'aumento del 20%, già previsto dalla legge n. 145, del 30 dicembre 2018. La norma non interviene, invece, sulle altre sanzioni che avevano già subito, dalla legge n. 145/2018, un aumento del 20% (ad esempio, in caso di violazione del riposo giornaliero e settimanale e per le violazioni alla normativa sul distacco transnazionale).

Guida alle sanzioni

Quello che segue è un riepilogo delle principali sanzioni che hanno subito variazioni.

Violazione	Sanzione		
	Tipo	Descrizione	Norma sanzionatoria
Somministrazione abusiva di manodopera (esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione di manodopera)	Penale	Arresto fino a un mese o ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. In caso di accertato sfruttamento di minori, la pena è l'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda è	Art. 18, commi 1 e 2, D.L.vo 276/2003

		<p>aumentata fino al sestuplo. La sanzione è aumentata del 20% qualora, nei 3 anni precedenti, il soggetto sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.</p> <p>L'importo della sanzione non può essere, in ogni caso, inferiore a 5.000 euro, né superiore a 50.000 euro. La sanzione penale (arresto fino ad un mese o ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione) si applica anche in capo all'utilizzatore.</p>	
<p>Somministrazione fraudolenta di manodopera. Quando la somministrazione è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore</p>	<p>Penale</p>	<p>Arresto fino a tre mesi o ammenda di 100 euro per ogni lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.</p> <p>La sanzione è a carico sia del pseudo-committente che del pseudo-appaltatore. La sanzione è aumentata del 20% qualora, nei 3 anni precedenti, il soggetto sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.</p> <p>L'importo della sanzione non può essere, in ogni caso,</p>	<p>Art. 18, comma 5-ter, D.L.vo 276/2003</p>

		inferiore a 5.000 euro, né superiore a 50.000 euro.	
Appalto privo dei requisiti di legge (art. 29, comma 1, del D.L.vo 276/2003)	Penale	Arresto fino a un mese o ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. La sanzione è a carico sia del pseudo-committente che del pseudo-appaltatore. In caso di accertato sfruttamento di minori, la pena è l'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. La sanzione è aumentata del 20% qualora, nei 3 anni precedenti, il soggetto sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti. L'importo della sanzione non può essere, in ogni caso, inferiore a 5.000 euro, né superiore a 50.000 euro.	Art. 18, comma 5-bis, D.L.vo 276/2003
Distacco privo dei requisiti di legge (art. 30, comma 1, del D.L.vo 276/2003)	Penale	Arresto fino a un mese o ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. La sanzione è a carico sia del pseudo-committente che del pseudo-appaltatore. In caso di accertato sfruttamento di minori, la pena è	Art. 18, comma 5-bis, D.L.vo 276/2003

		<p>l'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. La sanzione è aumentata del 20% qualora, nei 3 anni precedenti, il soggetto sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti. L'importo della sanzione non può essere, in ogni caso, inferiore a 5.000 euro, né superiore a 50.000 euro.</p>	
<p>Lavoratori in nero. Impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato</p>	<p>Amministrativa</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria (massima sanzione):</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 1.950 a 11.700 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego sino a 30 gg di lavoro; - da 3.900 a 23.400 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego da 31 a 60 gg di lavoro; - da 7.800 a 46.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego oltre 60 gg di lavoro. <p>Sono esclusi i datori di lavoro domestici. La sanzione è incrementata del 20% nell'ipotesi in cui il lavoratore risulti essere uno straniero senza permesso di</p>	<p>Art. 3, comma 3, del D.L. 12/2002 (convertito in L. 73/2002)</p>

		<p>soggiorno o un minore in età non lavorativa o un lavoratore appartenente a nuclei familiari che godono del reddito di inclusione. Ricordo, altresì, che le sole maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.</p>	
<p>Esercizio abusivo dell'attività di intermediazione (art. 4, co. 1, lett. c), D.L.vo 276/2003)</p>	<p>Penale</p>	<p>Arresto fino a sei mesi e ammenda da 1.500 a 7.500 euro (non è prevista la prescrizione). Se non vi è scopo di lucro, la pena è l'arresto fino a 2 mesi o dell'ammenda da 600 a 3.000 euro. In caso di accertato sfruttamento di minori la pena è dell'arresto fino a 18 mesi e dell'ammenda aumentata fino al sestuplo. La sanzione è aumentata del 20% qualora, nei 3 anni precedenti, il soggetto sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti. La sanzione applicata non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro, né superiore a 50.000 euro.</p>	<p>Art. 18, comma 1, D.L.vo 276/2003</p>

<p>Esercizio non autorizzato delle attività di ricerca e selezione del personale e/o di supporto alla ricollocazione professionale (art. 4, co. 1, lett. d) e e), D.L.vo 276/2003)</p>	<p>Penale</p>	<p>Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 900 a 4.500 euro. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a 45 giorni o dell'ammenda da 300 a 1.500 euro. Nel caso di condanna, è disposta, in ogni caso, la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle attività. La sanzione è aumentata del 20% qualora, nei 3 anni precedenti, il soggetto sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti. La sanzione applicata non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro, né superiore a 50.000 euro.</p>	<p>Art. 18, comma 1, D.L.vo 276/2003</p>
<p>Lavoro Occasionale in agricoltura (LOAgri) (art. 1, co. da 344 a 354, L. 197/2022)</p>	<p>Modifica contrattuale</p>	<p>In caso di superamento del limite di durata (45 giornate annue per singolo lavoratore, in un arco contrattuale massimo di 12 mesi), il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato.</p>	<p>art. 1, comma 354, L. 197/2022</p>
<p>Lavoro Occasionale in agricoltura (LOAgri) (art. 1, co. da 344 a 354, L. 197/2022)</p>	<p>Amministrativa</p>	<p>In caso di utilizzo di lavoratori diversi rispetto a quelli previsti dal comma 344, della Legge 197/2022, si applica la sanzione amministrativa</p>	<p>art. 1, comma 354, L. 197/2022</p>

pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che la violazione da parte dell'impresa agricola non derivi da informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore. Questi i soggetti che possono essere utilizzati, in agricoltura, con Lavoro Occasionale:

- soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura (OTD e/o OTI) nei tre anni precedenti alla prestazione LOAgri, quali:
 - 1) disoccupati (che hanno presentato la DID)
 - 2) percettori della NASpI o della DIS-COLL
 - 3) percettori del Reddito di cittadinanza
 - 4) percettori di Ammortizzatori sociali pensionati di vecchiaia o di anzianità giovani under 25
 - 5) studenti scuola superiore

(compatibilmente con
gli impegni scolastici)

6) studenti universitari
(in qualunque periodo
dell'anno)

7) detenuti o internati,
ammessi al lavoro
all'esterno, nonché
soggetti in semilibertà
provenienti dalla
detenzione o internati in
semilibertà

Ricordo che tale tipologia
contrattuale è prevista per i
soli anni 2023 e 2024.